

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA DI NELLA

Seduta del 26/05/2020

FATTO

La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.

- Rappresenta di essere titolare dei seguenti buoni fruttiferi postali:
 - (i) n. ***405 serie Q/P da £ 250.000, emesso il 30/07/1986 e rimborsato per € 1.896,34 in data 15/02/2017;
 - (ii) n. ***756 serie Q/P da £ 500.000, emesso il 16/03/1987 e rimborsato per € 3.216,51 in data 16/03/2017;
 - (iii) n. ***933 serie Q/P da £ 500.000, emesso il 14/04/1987 e rimborsato per € 3.329,58 nel gennaio 2018.
- L'importo dei rimborsi percepiti risulta difforme rispetto a quanto previsto dalla lettera dei titoli.
- I buoni postali in questione sono stati emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986; in tutti e tre i casi è indicata, mediante timbro, la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno, senza che risulti variato il tasso dal 21° anno in avanti.
- Per la giurisprudenza ormai consolidata, in relazione agli ultimi 10 anni, si devono applicare le condizioni più favorevoli al risparmiatore riportate sul buono per la precedente serie P, la quale prevedeva dei rendimenti raddoppiati rispetto alla successiva serie Q.



- Parte ricorrente chiede il riconoscimento “della differenza tra l’importo rimborsato e quanto effettivamente dovuto in base agli interessi come previsti nella tabella a tergo dei buoni”.

Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.

- I buoni in esame, recanti il timbro che indica l’appartenenza alla serie “Q/P”, appartengono alla serie “Q” e sono stati rilasciati, come previsto dall’art. 5 del D.M. 13/06/1986, utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti due timbri, uno sul fronte del titolo che reca in modo chiaro ed univoco la corretta serie di appartenenza, senza alcuna possibilità di affidamento incolpevole da parte del risparmiatore, l’altro sul retro dei titoli, in modo altrettanto chiaro ed univoco recante i nuovi tassi degli interessi applicati, corrispondenti alla serie in emissione relativa al buono rilasciato, nel quale è ribadita l’appartenenza del buono alla serie “Q/P”.
- La parte ricorrente era a conoscenza sin dalla data del rilascio dei buoni che gli stessi appartenevano alla serie “Q” a motivo dell’apposizione del timbro sul fronte e sul retro dei titoli e conseguentemente a conoscenza (o comunque avrebbe potuto avere conoscenza utilizzando l’ordinaria diligenza) della misura dei tassi di interesse dei buoni della serie “Q”.
- Il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della Serie Q, stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell’interesse (semplice) corrisposto al 20° anno (12%).
- Il D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interesse sino al 20° anno perché, per il resto, la disciplina non era mutata in quanto, per il periodo dal 21° al 30° anno, seguitava ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell’importo risultante dall’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto;
- La domanda della ricorrente, volta ad ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi, relativamente alla terza decade di durata, secondo l’originaria stampa impressa sui buoni medesimi, che è riferita alla serie “P”, e cioè ad una serie differente da quella dei buoni sottoscritti (che sono della serie “Q”), è infondata perché tutte le originarie indicazioni dei rendimenti stampati sul retro del Buono (per la serie “P”) è stata sostituita dai nuovi rendimenti relativi alla serie “Q”, in esecuzione di quanto prescritto dal più volte citato D.M.
- Pertanto, una volta appurato che i buoni in esame non potevano non essere che buoni della serie “Q”, ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso (così da ultimo Cass. SS.UU. n. 3963/2019); i titoli non indicano l’importo bimestrale dell’ultima decade perché il suddetto D.M. 13/06/1986 non prescrive che sia indicato, anche perché andrebbe ricalcolato essendo mutato il tasso.
- La richiamata sentenza della Suprema Corte conferma la correttezza della condotta dell’intermediario nella parte in cui esclude espressamente, in generale, che possa farsi riferimento al principio dell’“affidamento” nel caso in cui sul buono sia presente “una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa” (nel nostro caso, buoni della Serie “Q/P”) e con l’espressa indicazione di condizioni diverse.
- L’intermediario chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente ha affermato quanto segue.

- Insiste per l’accoglimento delle istanze avanzate in sede di ricorso, ribadendo ulteriormente che nella parte retrostante dei buoni fruttiferi in questione veniva apposto il timbro “Q” accompagnato dall’indicazione dei tassi di interesse applicabili



- per i primi 20 anni di vita, ma non veniva disposto alcunché circa l'entità degli interessi da applicare negli ultimi dieci anni.
- Per l'intermediario l'assenza di diverse indicazioni implica l'automatica applicazione dei tassi indicati nel D.M. 13.06.1986, anche per quanto riguarda gli ultimi dieci anni di vita del buono.
 - L'omessa indicazione dei tassi relativi agli ultimi dieci anni comporta tuttavia l'adozione dei tassi di rendimento riportati sul testo dei titoli appartenenti alla precedente serie "P" che sono di entità quasi doppia di quella prevista nel decreto ministeriale del 1986.
 - Questo è sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, in forza del principio del ragionevole affidamento del cliente su quanto riportato sul titolo, considerato inoltre che - in questo caso - il più volte citato D.M. non risulta applicabile, essendo derogato dal testo dei titoli.
 - In termini richiama la decisione del Collegio di Milano n. 23986 del 4.11.2019.

DIRITTO

Nella presente vicenda la parte ricorrente, titolare di 3 buoni fruttiferi postali, reclama il rendimento originariamente stampigliato nella parte posteriore con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno.

Il Collegio osserva che in due dei titoli in controversia (n. ***756 e n. ***933) l'intestazione risulta scarsamente leggibile, ma l'intermediario non contesta la legittimazione attiva della ricorrente. Per il titolo n. ***756 l'intestazione della parte attrice si accompagna a quella di altro soggetto con la clausola "cpfr" (con pari facoltà di rimborso), ma ciò non incide sulla legittimazione attiva, poiché ciascuno dei titolari ha il diritto di riscuotere i buoni cointestati (Collegio di Coordinamento, n. 22747/2019). Tutti i buoni risultano emessi in data successiva (rispettivamente in data 30/07/1986, 16/03/1987 e 14/04/1987) all'entrata in vigore del D.M 13/06/1986 (01/07/1986) su cartaceo originariamente appartenente alla serie "P", con successive correzione a mezzo di timbro che segnala l'appartenenza alla nuova serie "Q/P" e risultano rimborsati. Sul retro, presentano il timbro correttivo, posto sopra l'originaria tabella dei rendimenti, relativo alla nuova serie "Q/P" con indicazione del rendimento sino al 20° anno, mentre per gli anni dal 21° al 30° il retro di ciascun titolo riporta soltanto le originarie condizioni.

In materia l'orientamento ormai consolidato dell'ABF, ribadito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6142/2020, statuisce che, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013)". Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni Unite



n. 13979/2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Collegio Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Collegio Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Collegio Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite dal predetto decreto (cfr. Collegio Roma, n. 2664/2014).

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dal D.M. 13/6/1986, i buoni in oggetto, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stato apposto, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, un timbro recante i nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, invece, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificate le originarie condizioni.

Il Collegio ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella parte ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13/06/1986 e alla ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi, poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Collegio di Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Collegio di Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata sentenza delle Sezioni Unite n. 13979/2007, *“Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

Pertanto, in accoglimento del ricorso il Collegio riconosce il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei buoni per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA